

Depositato in Cancelleria

ii

25 LUG. 2019

Giudiziale
Dott. Pasquale Anzivino

TRIBUNALE DI PESCARA

Sezione Fallimentare

Procedimento N. 1162/2016 R.V.G.

Professionista incaricato con funzioni di O.C.C. Dott.ssa Annalisa Giannantonio

Ricorrente [REDACTED]

RICORSO

PER DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART. 14-TER LEGGE 3/2012

Ricorrente: [REDACTED]

residente in [REDACTED]

[REDACTED] in qualità di titolare di reddito da pensione Inps, rappresentata, giusta procura conferita ed integrante il presente atto, dal Dott. Francesco Callocchia, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara Sezione "A" n. 997, C.F. CLLFNC78A09E558F, il quale, ai soli fini del presente procedimento indicato in epigrafe, comunica di essere domiciliato presso lo Studio della Dott.ssa Annalisa Giannantonio sito in Pescara alla Via Conte di Ruvo n. 153, Telefono di studio 085/9432264, E-mail annalisa.giannantonio@gmail.com, e di voler ricevere ogni eventuale pertinente comunicazione al seguente indirizzo Pec annalisa.giannantonio@legalmail.it

PREMESSO CHE

- [REDACTED] manifestava l'intenzione di avvalersi di una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 3/2012, ed allo scopo ha fatto istanza al Tribunale di Pescara per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di OCC;
- con decreto del 30/06/2016 si nominava la Dott.ssa Annalisa Giannantonio con Studio in Pescara alla Via Conte di Ruvo n. 153 quale professionista incaricato con funzioni di OCC (Doc. 1);
- la Dott.ssa Annalisa Giannantonio formalizzava l'accettazione della suddetta nomina (Doc. 2);
- è intenzione della ricorrente chiedere la liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter legge 3/2012 al fine di superare la crisi da sovraindebitamento in cui versa;

SEGNALANDO BREVEMENTE QUANTO SEGUE

Presupposti di ammissibilità

- la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che la rende ormai incapace di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- la ricorrente può definirsi debitrice non soggetta alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della Legge 3/2012, rivelandosi da sempre privato consumatore;



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 5/2019 V.G., il giudice Dott.ssa Federica Colantonio, dato atto che _____ nata a _____ il _____ residente in _____ alla Via _____ C.F. _____ ha domandato la nomina del Professionista ex art. 15, comma 9 L. 3/12, versando in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 L. 3/12, che con decreto del 30/06/2016 è stata nominata la Dott.ssa Annalisa Giannantonio con Studio in Pescara alla Via Conte di Ruvo n. 153 quale professionista incaricato con funzioni di OCC, e che in data 25/07/2019, _____ con l'assistenza del Dott. Francesco Callocchia, ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art 14 ter legge 3/12, ha emesso il seguente

DECRETO

La ricorrente ha chiesto di essere ammessa alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art 14 *ter* legge 3/12, con finale esdebitazione dal debito non soddisfatto, in relazione ad una esposizione debitoria pari ad oggi a circa euro 725.000, imputabile alle obbligazioni esistenti nei confronti dei seguenti creditori:

- _____ (mandataria di _____ già cessionaria di _____) per un carico debitorio pendente di ammontare pari a circa euro 220.000, derivante dalla concessione di ipoteca volontaria (e dunque in qualità di debitrice ipotecaria). Più specificatamente abbiamo:
 - ipoteca volontaria di I grado sugli immobili siti in _____ alla Via _____, quest'ultimi detenuti in proprietà per la quota di 1/2 in regime di regime di separazione dei beni;
- _____ (già cessionaria di _____) per un carico debitorio pendente di ammontare pari a circa euro 410.000, derivante dalla concessione di ipoteca volontaria in favore di terzi (marito Sig. _____) (e dunque in qualità di terza datrice di ipoteca). Più specificatamente abbiamo:
 - ipoteca volontaria di II grado sugli immobili siti in _____ alla Via _____, quest'ultimi detenuti in proprietà per la quota di 1/2 in regime di regime di separazione dei beni;



□ ipoteca di I grado sugli immobili siti in _____ alla Via _____, quest'ultimi detenuti in proprietà per la quota di 1/1 in regime di regime di separazione dei beni;

- _____ (già _____) per un carico debitorio pendente di ammontare pari a circa euro 15.000, derivante dalla concessione di una fideiussione personale in favore di terzi (marito Sig. _____);

- _____ per un carico debitorio pendente di ammontare pari a circa euro 19.000, derivante da contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote della pensione mensile;

- _____ per un carico debitorio pendente di ammontare pari a circa euro 20.000, derivante da molteplici cartelle ed avvisi relativi ad importi iscritti a ruolo di natura prevalentemente fiscale;

- _____ per un carico debitorio pendente di ammontare pari a circa euro 1.000, derivante da molteplici cartelle ed avvisi emessi alla data del 01/04/2019 relativi ad importi prevalentemente riferiti a contravvenzioni al Codice della Strada, ad oggi già oggetto di restituzione rateale mediante trattenuta obbligatoria di una quota della pensione mensile in esito all'attivazione di una procedura di pignoramento presso terzi;

- _____ per un carico debitorio pendente di ammontare pari a circa euro 22.500 (20.000+2.500), derivante dal mancato pagamento di quote condominiali (e più specificatamente ascrivibile alla proprietà per la quota di 1/2 in regime di separazione dei beni di unità immobiliari inserite nel contesto condominiale appena specificato);

- _____ per un carico debitorio pendente di ammontare pari a circa euro 3.000, derivante dal mancato pagamento di quote condominiali (e più specificatamente ascrivibile alla proprietà per la quota di 1/1 in regime di separazione dei beni di unità immobiliari inserite nel contesto condominiale appena specificato);

- _____ per un carico debitorio pendente di ammontare pari a circa euro 1.500, derivante dal mancato pagamento delle residue rate riferite ad un contratto di finanziamento finalizzato;

- _____ (già _____) per un carico debitorio pendente di ammontare pari a circa euro 10.000, derivante dal mancato pagamento delle residue rate riferite ad un contratto di finanziamento finalizzato;

- _____ per un carico debitorio pendente di ammontare pari a circa euro 500, derivante dal mancato pagamento di fatture riferite ad un contratto di utenza telefonica.



Sotto il profilo soggettivo, l'istante, persona fisica, rispetta i parametri di esenzione di cui all'articolo 1 del RD 267/1942 e non è soggetta ad altre procedure concorsuali; non ha fatto ricorso, come dà atto anche il professionista nella sua relazione, allo strumento di cui alla legge 3/2012 nei cinque anni antecedenti il deposito del presente ricorso; non ha subito provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 *bis* legge 3/2012.

La domanda è stata presentata presso il tribunale competente unitamente a: "l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia".

Oltre a tale documentazione la debitrice ha allegato la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi ex art. 14-*ter*, comma 3) Dott.ssa Annalisa Giannantonio, la quale dà atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza della ricorrente, chiarisce che la debitrice non possiede altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione, attesta la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; nonché l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso degli immobili e delle cose mobili.

Alla luce delle considerazioni dell'O.C.C. è possibile ritenere che la documentazione prodotta sia stata sufficiente a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice.

Il patrimonio da liquidare e messo a disposizione dei creditori è costituito dai seguenti beni costituenti il suo patrimonio, esattamente come di seguito specificato:

1. **proprietà per la quota di 1/2 in regime di separazione dei beni dell'unità immobiliare delle seguenti unità immobiliari site nel comune di** **alla**
contraddistinte in Catasto Fabbricati esattamente come di seguito:

2. **proprietà per la quota di 1/1 in regime di separazione dei beni delle seguenti unità immobiliari site nel comune di** **alla Via**
contraddistinte in Catasto Fabbricati esattamente come di seguito:



Le unità immobiliari in argomento risultano ad oggi concesse in locazione, in forza di contratto regolarmente stipulato e registrato con decorrenza dal 01/05/2017 e scadenza al 30/04/2020. Sempre al riguardo, e solo per completezza, si precisa che:

- ad oggi i canoni di locazione sono riscossi dal Custode nominato nell'ambito della Procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 5/2015 pendente presso il Tribunale di Pescara;
- in ogni caso, a decorrere dall'apertura della Procedura di liquidazione del patrimonio e nelle more del suddetto termine del 30/04/2020, i canoni di locazione che verranno a percepirsi saranno chiaramente accantonati e destinati fra le risorse disponibili in favore della stessa Procedura di liquidazione del patrimonio.

In considerazione del presumibile valore di mercato attribuito ai beni costituenti l'intero patrimonio, e conseguentemente del ricavato da liquidazione che dovrebbe derivarne, come attestato dall'O.C.C., la ricorrente confida di poter realizzare:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili;
- il pagamento parziale nella misura poco più inferiore del 31% dei crediti privilegiati ipotecari;
- nessun pagamento per tutte le tipologie di credito di rango inferiore a quello di cui appena sopra.

In forza dell'art. 14 *ter* comma 6 lett. b) *“non sono compresi nella liquidazione a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”*.

Tale limitazione significa evidentemente che, detratto quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, la pensione è di regola compresa nella liquidazione nei limiti di cui all'art. 545 c.p.c..

Ora, risulta beneficiaria di un reddito da pensione pari ad un importo di circa euro 976,43 lordi, corrispondente a circa € 650 netti mensili, quest'ultimo importo già comprensivo di trattenute obbligatorie distribuite in favore dei creditori

(€ 162,88 mensili a seguito di cessione del quinto) e (€ 31,01 a seguito di pignoramento presso terzi).

L'art. 545 penultimo comma c.p.c. stabilisce oggi che le somme dovute a titolo di pensione *“non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà”*. Non fa dunque parte del patrimonio liquidabile un importo oggi pari ad € 687,00 mensili.

Invero, a parere di questo Giudice la pensione della ricorrente dovrà essere decurtata



dell'importo di € 31,01 in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Pescara del 30/04/2019 (trattandosi di procedura esecutiva già conclusa).

Quanto alla cessione del quinto, a parere di questo Giudice, la stessa, al contrario, non è opponibile alla procedura. Ed infatti, con il contratto di cessione del quinto "le parti [...] hanno pattuito un contratto con effetti obbligatori in cui, al verificarsi di un evento, ossia la maturazione del diritto allo stipendio in capo al dipendente, si trasferisce la quota del quinto dello stesso alla finanziaria. Quindi, prima del verificarsi dell'evento, rimane in capo al dipendente la titolarità della relativa somma" (Trib. Pescara, 8 marzo 2017).

Poiché l'operazione rappresenta un mandato all'incasso a scopo di garanzia (del rimborso del prestito), e non un titolo di prelazione che possa essere fatto valere dal creditore, devono quindi essere liberamente acquisibili, a beneficio della massa dei creditori, i quinti futuri di stipendio, tfr o pensione, mentre il debito per finanziamento deve confluire tra le passività con rango chirografario.

Ne consegue, per quanto detto, che per tutta la durata della procedura disporrà di una somma mensile netta di circa € 812,88 (pari ad € 10.567,44 annui, considerando 13 mensilità), la quale dovrà prima di tutto essere destinata al sostentamento suo e della famiglia.

Sempre al riguardo, si segnala che l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia della ricorrente, costituita dalla medesima e dalla anziana madre convivente, evidenzia quale somma occorrente mensile un importo variabile tra un minimo di euro 1.470 ed un massimo di euro 1.830, con una media di € 1.650,00.

Tanto premesso, si fa notare che il reddito da pensione sopra specificato (€ 812,88), anche incrementato dell'ulteriore reddito da pensione percepito dalla madre convivente componente lo stesso nucleo familiare (€ 1.155,28), con sufficiente probabilità, non lascia alcun margine di soddisfazione dei creditori, in considerazione del suo limite alla liquidazione in forza di quanto statuito dall'art. 14-ter comma 6 lettera b) della Legge 3/2012. Ed infatti, presumendo una spesa personale mensile di € 825,00 ($1.650,00 : 2$), appare evidente come l'intero importo della pensione venga assorbito dal proprio mantenimento.

La debitrice non possiede altri beni mobili o immobili oltre a quelli offerti in liquidazione.

La proponente ha dedotto che la situazione di sovraindebitamento nella quale si trova trae origine dalla necessità, dapprima, di sostenere esigenze familiari, nonché esigenze di gestione ordinaria dell'attività imprenditoriale svolta dal marito in qualità di titolare di ditta individuale; quindi dalla necessità di tentare di arginare e porre rimedio alle difficoltà finanziarie che nel frattempo minavano la stessa attività imprenditoriale svolta dal marito (dichiarato fallito nel 2015).

Va a questo punto chiarito che le parti della relazione dell'O.C.C. che attengono alla meritevolezza del debitore, non rilevino ai fini dell'ammissione alla procedura, ma soltanto ai fini



dell'eventuale esdebitazione, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice esclusivamente di verificare la completezza della relazione sotto tale aspetto.

Dalla documentazione in atti non emergono elementi atti a far ritenere che la debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1).

Il professionista O.C.C. ha attestato la fattibilità della liquidazione per la composizione della crisi in cui versa la debitrice rilevando che i creditori non potrebbero trovare maggiore soddisfazione con azioni esecutive individuali; infine, non si ravvisano ragioni ostative alla nomina del liquidatore nella persona dell'O.C.C. il quale ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico con l'applicazione di una riduzione pari al 30% del compenso individuabile ai sensi dell'art. 16 comma 4 decreto del 24 settembre 2014, n. 202.

La procedura di liquidazione può, pertanto, dichiararsi aperta e la ricorrente può essere autorizzata ad utilizzare l'immobile oggetto della liquidazione (quello sito in [redacted] alla Via [redacted]) sino alla sua vendita, sussistendo gravi e specifiche ragioni in tal senso, connesse alle finalità abitative cui l'uso è funzionale.

P.Q.M.

- Dichiaro aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di [redacted] nata a [redacted] il [redacted] residente in [redacted] alla Via [redacted] C.F. [redacted]
- Nomina liquidatore la Dott.ssa Annalisa Giannantonio, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall., e che ha proposto la determinazione di un compenso con l'applicazione di una riduzione pari al 30% di quella individuabile ai sensi dell'art. 16 comma 4 del Decreto 24 settembre 2014, n. 202.
- Dispone che il liquidatore proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies L.n.3/2012,
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L.n.3/2012,
- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive.
- Dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.
- Dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (ivi compresa



la procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 5/2015 pendente presso il Tribunale di Pescara), né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti, ove previsto nel programma di liquidazione, e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura.

- Ordina la pubblicazione a cura del liquidatore della la domanda e del presente decreto, con esclusione della relazione particolareggiata dell'O.C.C. e, comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., ove presenti nella stessa domanda o nel decreto di ammissione, sul sito internet del Tribunale di Pescara (www.area58.it), con esclusione di qualsivoglia divulgazione al di fuori dell'ambito strettamente processuale.

- Ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore.

- Ordina a chiunque li detenga, sine titolo opponibile alla procedura, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia la ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione fino alla vendita.

- Dispone ai sensi dell'art. 14 quinquies, II comma, lett. f) che il reddito del debitore risulti escluso dalla liquidazione nella misura di Euro 1.200,00 netti mensili.

- Ordina alla ricorrente di riversare alla procedura medesima l'eventuale eccedenza, rispetto all'importo di € 10.567,44, che risultasse conseguita al termine di ogni anno solare a partire dall'anno 2019, sulla scorta della documentazione fiscale rilasciata dal datore di lavoro o comunque per effetto di qualunque altro reddito eventualmente sopravvenuto, e ciò sino al compimento di quattro anni decorrenti dall'emanando decreto.

- Dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice sull'attività liquidativa svolta e, in generale, sull'andamento della gestione patrimoniale del debitore.

Il presente decreto è titolo immediatamente esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni all'istante e alla Dott.ssa Annalisa Giannantonio.

Pescara, 14/08/2019

Il Giudice delegato
dott.ssa Federica Colantonio

